

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Art. 1 – Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e agevolarne la semplificazione;
- accrescere qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi a cittadini ed imprese.

Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali – e pubbliche in genere - di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta di uno strumento – avente valenza strategica e valore comunicativo - attraverso cui l'Ente rende noti i propri obiettivi e le azioni che pone in essere per espletare le funzioni pubbliche e conseguire i risultati attesi, rispetto alle esigenze e bisogni da soddisfare.

Per questo primo anno, il PIAO ha carattere sperimentale.

Art. 2 – Riferimenti normativi ed adempimenti da porre in essere

Il PIAO è stato introdotto nell'ordinamento dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113) che, all'art. 6 – commi dall'1 al 4 – ha previsto questo nuovo strumento di pianificazione, che assorbe una serie di documenti già previsti e, in particolare:

- il Piano della performance,
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
- il Piano organizzativo del lavoro agile
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale

Il quadro normativo di riferimento – da considerare ai fini della redazione del PIAO - comprende, quindi:

- il D.Lgs.vo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in materia di performance);
- la L n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. ed il P.N.A. (in materia di prevenzione della corruzione);
- il D.Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii. (in materia di trasparenza);
- il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021 n. 113;
- il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022 n. 79,
- le diverse ed ulteriori disposizioni normative di disciplina delle materie inerenti i piani in esso assorbiti.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132 – di definizione del contenuto del PIAO – gli Enti con meno di 50 dipendenti, testualmente: <<...procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico...>>.

Dal medesimo articolo 6 si desume, altresì:

- al comma 2:

- CHE l'aggiornamento - nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" - avviene solo in presenza di:
 - fatti corruttivi,
 - modifiche organizzative rilevanti
 - ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse
 - aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
- CHE, scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio concluso.
 - al comma 3, che le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione, limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) n. 2.
 - al comma 4, che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono, esclusivamente, alle attività di cui all'art. 6 stesso.

L'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2021 dispone che – in fase di prima applicazione (anno 2022) - il termine di approvazione del PIAO sia stabilito in 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

In definitiva, il PIAO mira, relativamente ai principali strumenti di programmazione operativa dell'Ente:

- a fornirne, una visione d'insieme;
- ad agevolarne il coordinamento.

Il presente P.I.A.O. viene redatto secondo lo schema di cui al DPCM n. 132/2022 e quest'anno - in fase di prima applicazione – raggruppa gli atti programmatici già approvati dall'Ente.

Il PIAO è approvato dalla Giunta comunale, pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* sul sito web del Comune e comunicato alla Funzione Pubblica.

Art. 3 - Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

[per gli Enti che hanno approvato tutti i provvedimenti singolarmente]

SEZIONE - SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE
ENTE: Unione dei Comuni de Tappino
INDIRIZZO: Jelsi, via generale D'Amico snc
CF: 92052830707
PRESIDENTE pro tempore: Nicola Vecchiullo
NUMERO DIPENDENTI (al 31.12.2021): n. 3, di cui n. 2 a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ex art. 110 TUEL n. 267/2000 e n. 1 in comando dal Comune di Gildone
NUMERO ABITANTI (al 31.12.2021):
TELEFONO: 0874-710140
SITO INTERNET: www.unionedeltappino.it
E-MAIL: unione@unionedeltappino.it
PEC: unione@pec.unionedeltappino.it

SEZIONE - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
<p>Sottosezione: valore pubblico</p> <p>In questa sezione l'Amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.</p> <p>Un ente crea Valore Pubblico quando riesce a gestire secondo economicità le risorse a disposizione e a valorizzare il proprio patrimonio per il miglioramento del livello di benessere sociale della comunità amministrata;</p>	<p>DUP 2022-2024 – approvato con deliberazione di CU n. 8/2022</p>

<p>patrimonio inteso non solo in termini economici ma anche valori quali la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di dare risposte adeguate in relazione al proprio territorio.</p>	
<p>Sottosezione: performance Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.</p>	<p>PEG - approvato con deliberazione della GU n. 26/2022;</p> <p>Piano degli obiettivi e delle performance 2022/2024 - approvato con deliberazione di GU n. 27/2022</p> <p>Piano delle azioni positive 2022/2024 - approvato con deliberazione di GU n. 1/2022</p>
<p>Sottosezione: rischi corruttivi e trasparenza La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.</p>	<p>Piano triennale (2022-2024) per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - approvato con deliberazione di GU n. 22/2022</p>

SEZIONE - ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO	
<p>sottosezione: struttura organizzativa In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione/ENTE Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • organigramma; • livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative) e modello di rappresentazione dei profili di ruolo come definiti dalle linee guida di cui all'art. 6-ter, c.1, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; • ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio; • altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati 	<p>Struttura organizzativa di cui alla deliberazione della GU n. 10/2022, di approvazione del piano di abbisogno del personale</p>
<p>sottosezione: organizzazione lavoro agile In questa sottosezione sono indicati, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto, (lavoro agile e telelavoro)</p>	<p>Piano organizzazione lavoro agile (POLA), di cui alla deliberazione della GU n. 29/2022</p>

<p>le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	
<p>sottosezione: piano triennale dei fabbisogni di personale</p> <p>riporta il piano triennale dei fabbisogni di personale, in cui trovano evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione; ○ la capacità assunzionale dell'Amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; ○ il programma delle cessazioni dal servizio, sulla base della disciplina vigente; ○ la stima dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento; ○ le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; ○ il piano di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; ○ le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali. 	<p>Piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale di cui alla deliberazione di GU n. 10/2022</p> <p>Piano della formazione del personale – approvato con deliberazione della GU n. 28/2022</p>

<p>SEZIONE – MONITORAGGIO: illustra gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” e delle indicazioni dell’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.</p>
<p>Il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113) – nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 (di definizione del contenuto del PIAO) - è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 10 comma 1 lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”; – secondo le modalità definite da ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”; – su base triennale, dal Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ai sensi dell’articolo 147 del decreto del TUEL n. 267/2000, relativamente alla Sezione “<i>Organizzazione e capitale umano</i>”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.